

COMUNE DI PERDIFUMO - SA -

OGGETTO :

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 09.09.97)

REGOLAMENTO AI SENSI DEL D.L.N.22/97

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SERGIO MARIA CRISTINA

IL RESPONSABILE U.T.
GEOM. PAOLILLO FRANCESCO

IL TECNICO CONVENZIONATO
(Geom. Francesco Paolillo),

IL SINDACO
DOTT. PAOLILLO VINCENZO



SCHIEMA-REGOLAMENTO TIPO PROPOSTO
DAL
CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SALERNO 4
Vallo della Lucania (SA)

Comune di PERDIFUMO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Art. 21 comma 2 del D.Lgs 05.02.97 n.22)



Approvato con
delibera di CC
n 35 del 3/9/97

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Sindaco
[Handwritten signature]

Il Tecnico Convenzionato
(Geom. Francesco Paolillo)
[Handwritten signature]

Il Segretario Comunale
[Handwritten signature]

Introduzione

Il regolamento che segue, approntato dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Salerno 4 per i 49 Comuni compresi nel bacino, risponde ad esigenze di riorganizzare la gestione integrata dei rifiuti Urbani e quelli assimilabili, con particolare riferimento all'organizzazione delle raccolte differenziate in grado di raggiungere gli obiettivi a breve termine previsti dall' OPCM 2560/97 e quelli a lungo termine del D.Lgs n.22/97.

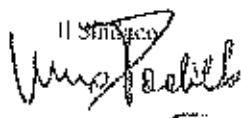
La scelta di predisporre un unico regolamento per tutti i Comuni appartenenti al Consorzio Sa4, e' dettata, dallo stesso Decreto Ronchi e dal Piano Regionale per lo Smaltimento Rifiuti in Campania, che individuano, per la gestione dei rifiuti, degli Ambiti Territoriali Ottimali per lo Smaltimento, che coincidono con le Province, ma che, come previsto dall' art. 23 del D.Lgs n.22/97 possono anche coincidere in ambiti territoriali sub provinciali, in grado di superare l'attuale frammentazione della gestione.

Il Consorzio Salerno 4 costituito obbligatoriamente con Legge Regionale n. 10/93, rappresenta quindi l'ambito ottimale, nel quale il Piano Regionale, individua degli impianti per il recupero e il successivo smaltimento dei Rifiuti prodotti, e che il Comma 4 dell'Art. 23 del D.Lgs n.22/97 individua come principale gestore del ciclo integrato.

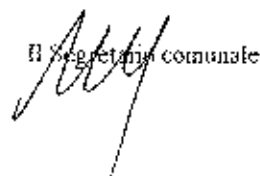
L'attuale situazione della gestione dello smaltimento nell'ambito del Consorzio Sa4, vede una frammentazione a livello comunale, delle raccolte, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti Urbani, con unica eccezione nella raccolta differenziata della Plastica, gestita a livello comprensoriale. Pochi sono i Comuni che gestiscono direttamente i servizi di smaltimento rifiuti, e che attuano con successo la raccolta differenziata. La maggior parte dei Comuni, hanno l'affidamento a Ditte esterne della raccolta e smaltimento, altri hanno mezzi propri gestite da ditte private.

Lo smaltimento dei rifiuti avviene in piccole discariche prossime all'esaurimento a gestione quasi sempre comunale, altri Comuni sono costretti a conferire in discariche poste a enormi distanze.

In questo breve quadro della situazione rifiuti nell'ambito del Consorzio Sa4, emerge la necessita' di uno strumento pianificatore, che sara' di prossima attuazione da parte del Consorzio SA4 e che e' preceduto per esigenze di rispetto dei termini imposti dalla Regione Campania - Commissariato di Governo, dal seguente Regolamento Comunale sulla Gestione Integrata dei Rifiuti (di seguito indicato con il solo termine *Regolamento*).

Il Sindaco




Il Segretario comunale


La difficoltà maggiore incontrata nella stesura del Regolamento è l'attuale assenza di impianti per il trattamento dei Rifiuti Urbani comprese le frazioni recuperabili, indispensabili per un' accurata pianificazione della gestione. Pertanto l'attuazione completa del presente Regolamento, potrà avvenire solo alla realizzazione di detti impianti che per esigenze economiche dovranno essere previsti non eccessivamente distanti dal baricentro territoriale del Consorzio SA4 dal Commissario Prefettizio.

Per la stesura del seguente regolamento sono stati presi in riferimento:

- Le direttive del Decreto Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi)
- Gli impianti previsti dal Piano Regionale di Smaltimento con riferimento all'ATOS 5 e al Consorzio SA4.
- Il programma per la raccolta differenziata previsto dal Consorzio SA4.
- Dicarica da realizzare dalla struttura prefettizia per l'Emergenza Rifiuti
- Gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'OPCM 2560 / 97

PIANO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN CAMPANIA

Impianti previsti

Nell' ATOS 5, Ambito Ottimale Territoriale di Smaltimento in cui ricade il nostro consorzio, coincidente con la Provincia di Salerno e' previsto:

- Un Termodistruttore, ubicato nell'ASI di Battipaglia
- Due Impianti di Compostaggio ubicati a S. Marzano sul Sarno e a Polla
- Tre stazioni di Trasferenza e Impianti per la produzione di RDF ubicati a Cava dei Tirreni, Polla, e Castelnuovo-Casal Velino.

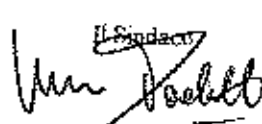
PROGRAMMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL CONSORZIO SA4

Il programma per la raccolta differenziata del Consorzio SA4, prevede:

- Realizzazione di un centro di selezione della frazione secca, ubicato a Casal Velino
- Realizzazione di almeno 10 Isole Ecologiche distribuite sul territorio

Per superare la fase di emergenza e per rispettare gli obiettivi di raccolta differenziata dell' OPCM n. 2560/97:

- Un' arca provvisoria come centro per la pressatura di materiale proveniente da raccolta differenziata ubicato a Vallo della Lucania.
- L'attivazione della raccolta differenziata "Porta a porta" con la partecipazione dei L.S.U.

Il Sindaco




EMERGENZA RIFIUTI - STRUTTURA COMMISSARIALE

Il piano di Emergenza rifiuti gestito dalla Struttura Prefettura di Napoli prevede:

- Due Discariche per rifiuti Urbani ed assimilabili da ubicare all'interno del Bacino SA4.

OPCM n. 2560 / 97

Prevede:

- L'attivazione della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, nel territorio del Consorzio SA4, con l'obiettivo di raggiungere per la raccolta differenziata:
 - il 10 % entro il 31.7.97
 - il 15 % entro il 31.12.97
 - il 35 % nei successivi 2 anni
- obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definito dall' art. 35 del D.Lgs n.22/97 di provvedere al loro riempimento, recupero o riciclaggio direttamente o avvalendosi di soggetti autorizzati, con il divieto di conferirli ai servizi di gestione dei rifiuti solido-urbani.

Appare evidente che l'attuazione del regolamento o di parte di esso e' legata, come del resto specificato nello stesso, alla realizzazione degli impianti previsti e descritti in precedenza.

La grande novita', che apporta il Decreto Ronchi e il concetto di "gestione dei rifiuti" e non solo il termine "smaltimento".

Infatti nella gestione vengono compresi: il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento finale.

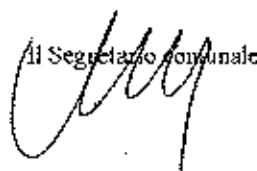
Per la gestione di queste diverse fasi, il Comune ha diritto di privativa, che puo' esercitare attraverso le forme previste dalla legge 8 giugno 90, n.142, con i consorzi di Comuni.

Formula questa gia prevista dalla legge Regionale n. 10 del '93 che ha istituito i Consorzi obbligatori, con il compito di gestire le fasi di smaltimento.

Superato il concetto unico di smaltimento, il Consorzio Sa4, diventa l'Ente Gestore, piu' qualificato per gestire integralmente ed uniformemente i rifiuti Urbani, quelli assimilabili, e attraverso specifiche convenzioni con i produttori, anche gli imballaggi.

Il Sindaco




Il Segretario Comunale


LINEE GUIDE PER I COMUNI PER IL COMPLETAMENTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il regolamento tipo che segue va integrato con elaborati cartografici così come prevedono le linee guide determinate dalla Regione campania.

Gli elaborati da allegare da parte dei rispettivi uffici tecnici comunali sono i seguenti:

1. Relazione generale illustrativa, con eventuali allegati, dello strumento urbanistico vigente e con l'indicazione dei vincoli esistenti;
2. Una planimetria in scala 1: 25.000 di inquadramento territoriale;
3. Una planimetria in scala non inferiore ad 1:5000 con l'individuazione dei punti di raccolta e dell'Isola Ecologica;
4. Una planimetria, in scala adeguata, delle aree in cui non fosse possibile l'ubicazione dei punti di raccolta e riportante la localizzazione dei cassonetti condominiali;
5. Una planimetria particolareggiata, in scala adeguata, dell'Isola Ecologica.

Per quanto riguarda la realizzazione di Isole Ecologiche così come descritte nel presente capitolato, la loro realizzazione ed ubicazione sarà determinata dai singoli Comuni.

Nella pianificazione fatta dal Consorzio in merito a tali infrastrutture, per economizzare e uniformare la presenza di dette Isole sul territorio del bacino SA4, sono stati individuati 10 ambiti ottimali sovracomunali, coincidenti con i centri con maggior numero di abitanti:

Agropoli

Castellabate

Pollica

Camerota

Piaggine

Vallo della Lucania

Laurito

Ascea

Casal Velino - Castelnuovo

Gioi

in alternativa: Pisciotta, Colle di Bulgheria e Gentola

In queste Isole Ecologiche attrezzate, confluirebbero i Comuni limitrofi.

A prescindere da questa individuazione, i Comuni interessati, anche non compresi nell'elenco, possono comunque individuare nel loro territorio comunale un'area dove prevedere l'Isola Ecologica che verrà presa in considerazione nel piano di gestione del Consorzio e della Provincia di Salerno.

Negli allegati cartografici, occorrerà inoltre riportare oltre all'ubicazione dell'eventuale Isola Ecologica:

i punti di raccolta, dove ubicare contenitori e campane stradali;

i cassonetti condominiali (se previsti) ubicati nei condomini o nei centri storici (240 litri)

Titolo I

Parte generale

Art. 1. Premessa

1. Il termine "Gestione dei Rifiuti" indica l'insieme delle azioni in serie: "Conferimento", "Raccolta", "Trasporto", "Recupero" e "Smaltimento" dei rifiuti di cui trattasi.
2. Comparirà fin dai primi articoli il termine "Ente Gestore" la cui definizione viene data all'Art. 8 comma 2,

Art. 2. Principi Generali

L'intero ciclo di Raccolta, Trasporto, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati e di Nettezza Urbana deve rispettare i seguenti principi generali:

1. Dev' essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività come dei singoli.
2. Dev' essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie così come dev' essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.
3. Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e dev' essere evitato ogni degradamento del paesaggio.
4. Devono essere promossi sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti.
5. Devono essere promossi sistemi e procedure tendenti a separare i Rifiuti in "flussi distinti" - a seconda delle categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, metalli etc) favorendone così la reimmersione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.
6. Tali sistemi devono tener conto di criteri di economicità efficienza ed efficacia. In altre parole non devono risultare a loro volta più inquinanti dei sistemi tradizionali.
7. Il presente Regolamento assume il "Conferimento differenziato" e "Raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere i "flussi distinti" di cui al comma precedente.
8. A ciascun flusso distinto di rifiuti deve far riscontro una reale possibilità di riutilizzo.
9. L'Amministrazione deve ricercare e verificare dette possibilità e promuoverne la loro realizzazione.
10. Le iniziative mirate alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento all'organizzazione di raccolte differenziate delle frazioni merceologiche recuperabili, e la sperimentazione delle forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione di rifiuti nonché alla loro separazione in "flussi distinti", dovranno essere concordate con il Consorzio Salerno 4 e potranno avere il coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato.
11. Devono essere accessibili ai Contribuenti tutte le informazioni su quantità e qualità dei Rifiuti sia in ingresso (Raccolte) che in uscita (Discarica ed altre destinazioni). Dev' essere reso noto il "percorso" di ciascun tipo di rifiuto dal conferimento fino allo smaltimento finale (discarica o altro).

12. Per facilitare gli scambi di informazione e per una velocità di trasmissione dei dati, oltre ai sistemi classici di comunicazione si dovrà provvedere ad un sistema informativo in rete con i vari Comuni.

Art. 3. Linee guida:

1. Il presente regolamento viene elaborato in esecuzione del al D.Lgs. "Ronchi" del 5 febbraio 1997, n.22, al Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania (B.U.R.C. del 14.07.97) predisposto dalla Regione Campania e all'O.P.C.M. 2 maggio 1997 n.2560.

2. Il Sistema di Gestione Integrato presuppone la "separazione" dei rifiuti in "flussi distinti" da destinare ai diversi "impianti esistenti o da realizzare" a seconda delle loro caratteristiche.

La definizione "flusso distinto" può significare "stesso materiale", conferito ai punti di raccolta in maniera separata (solo vetro, solo carta, solo plastica, etc.) ma può altresì indicare un "mix di diversi materiali" raccolti nello stesso contenitore e successivamente separati meccanicamente e/o manualmente. Flusso distinto è anche quello composto dai "Rifiuti misti" cioè rifiuti conferiti in modo indifferenziato e che successivamente subiscono un processo di selezione prima dello smaltimento finale in un termodistruttore o in assenza di tale impianto in discarica. Il flusso dei "Rifiuti misti" rappresenta a tutt'oggi la parte di gran lunga più consistente dei Rifiuti.

3. Numero e caratteristiche dei "flussi distinti" sono definite dalla "disponibilità" di impianti in grado di trattarli. L'unico impianto attualmente disponibile sul territorio ATOS5 è la "discarica controllata". Dunque il "flusso distinto" sempre presente (oltreché, per ora, già detto, il più consistente) è quello dei "Rifiuti indifferenziati". Per quanto il "Sistema Integrato", di cui al comma 1, sarà strutturato con i seguenti flussi distinti di rifiuti dando priorità alle raccolte differenziate:

3a. Frazione multimateriale "secca": Vetro, plastica, alluminio, metalli. Questi materiali sono destinati al riciclaggio come MPS e quindi in Vetrerie, Fonderie etc. e/o alla termovalorizzazione. La raccolta è obbligatoria in relazione al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall'OPCM 2560/97.

Il conferimento del materiale, a regime, avverrà in contenitori multimateriali per poi essere sottoposta a cernita meccanico-manuale in un impianto di selezione del secco ubicato all'interno del Consorzio Sa4.

Con appositi programmi, approvati dall'Ente Gestore, potranno essere raccolte con il sistema "porta a porta".

I sistemi, se esistenti, di raccolta monomateriale verranno mantenuti attivi, fino ad integrazione col sistema multimateriale.

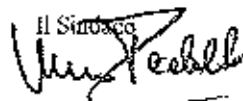
3b. Materiale riciclabile: Carta: Questa tipologia di materiale, per esigenza di qualità verrà conferito separatamente, in contenitori stradali, o posti alle fonti di maggior produzione (uffici, scuole etc.) per poi essere conferito alle cartiere per il riciclo.

Con appositi programmi, approvati dall'Ente Gestore, la frazione cartacea potrà essere raccolta con il sistema "porta a porta".

3c. Frazione umida: Frazione organica da utenza domestica per la produzione di Compost. Questi materiali sono destinati a un impianto di compostaggio nell'ambito dell'ATOS5. La raccolta sarà resa obbligatoria in relazione al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'OPCM 2560/97 solo alla messa in funzione dell'impianto di compostaggio di Polla o di altro impianto consortile.

Con appositi programmi, approvati dall'Ente Gestore, potrà essere conferita in "Composter familiari o condominiali".

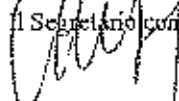
Il Sindaco





7

Il Segretario comunale



3d. Frazione rimanente "mista": insieme dei materiali non compresi nei precedenti "flussi", magari singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dalla frazione "mista" sono comunque esclusi i Rup (Rifiuti Urbani Pericolosi) i Rui (Rifiuti Urbani Ingombranti) e gli imballaggi e quantaltro oggetto di raccolta differenziata. In tali rifiuti, in assenza di impianto di compostaggio finisce anche la frazione umida. Da notare che nei Rifiuti misti finiscono anche tutti i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade. I "Rifiuti Misti" al conferimento, saranno comunque, appena disponibile un impianto di selezione, sottoposti a cernita per ricavare:

MPS da avviare al riciclo.

RDF = Refuse Derived Fuel, da avviare a incenerimento con recupero di energia

FORSU da avviare a digestione anaerobica.

3e. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono conferiti presso contenitori dislocati e/o nelle Isole Ecologiche per poi essere inviati alle specifiche piattaforme di trattamento in cui avviene sia il recupero (metalli etc) sia l'innocuizzazione del Rup. La raccolta differenziata dei Rup e' obbligatoria.

3f. Rifiuti Urbani Ingombranti: sono conferiti o presso punti di raccolta e/o presso le Isole Ecologiche poi successivamente inviati alle piattaforme di demolizione in cui si opera dapprima la separazione dei rifiuti tossici (acidi, solventi etc), pericolosi (gas freon, oli etc) e successivamente il recupero e/o riciclaggio dei materiali risultanti dalla demolizione ed infine smaltimento finale di ciò che rimane. La raccolta differenziata dei Rui e obbligatoria.

4. Le raccolte differenziate dovranno assicurare l'obiettivo di recupero del 10 % entro il 31.7.97, del 15 % entro il 31.12.97 e del 35 % entro il 31 Dicembre 1999.

5. I rifiuti sono poi classificati in base alla loro provenienza e cioè "Rifiuti Urbani", provenienti da UtENZE domestiche, mentre "Rifiuti Speciali Assimilabili" sono ancora gli stessi, anche se di composizione diversa, provenienti da, attività produttive, commerciali, servizio, attività agricole.

6. In questo Regolamento, a causa degli argomenti trattati, compaiono molti vocaboli per "addetti ai lavori". Per facilitare la lettura sono stati raccolti e definiti nel Titolo 2 appositamente dedicato. Ragioni di "presentazione" impongono tuttavia che alcuni di essi vengano utilizzati prima di essere definiti..

Il Sindaco
M. P. K. K. K.

8

Il Segretario comunale

Art. 4 Obbiettivi della raccolta differenziata

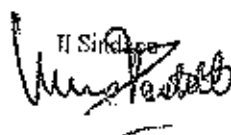
1. In relazione ai flussi di raccolta, individuati dal precedente articolo, e agli obiettivi previsti sia dall' OPCM 2560 /97 che dal D.Lgs n.22/97 di seguito sono riportati gli obiettivi previsti alle scadenze rispettivamente del 31.12.97 del 31.12.98 e del 31.12.99

frazione merceologica	% attuali	% da recuperare	% da recuperare al 31.12.97
Carta e cartone	23,23	45	10,5
Plastica	11	30	3,3
Vetri	5,6	25	1,4
Metalli	3,26	20	0,6
umido	33	0	0
			tot. 15,8

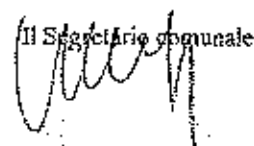
frazione merceologica	% attuali	% da recuperare	% da recuperare al 31.12.98
Carta e cartone	23,23	60	14
Plastica	11	40	4,4
Vetri	5,6	40	2,2
Metalli	3,26	30	1
umido	33	20	6,6
			tot. 28,2

frazione merceologica	% attuali	% da recuperare	% da recuperare al 31.12.99
Carta e cartone	23,23	65	15,1
Plastica	11	45	5
Vetri	5,6	45	2,5
Metalli	3,26	35	1,1
umido	33	35	11,5
			tot. 35,2

2. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, si punterà principalmente, nella prima fase sull'organizzazione della raccolta "porta a porta", e sul recupero degli imballaggi cartacei, successivamente con la realizzazione dell'impianto di selezione del secco, sulla raccolta multimateriale, e nell'ultima fase, con la prevista realizzazione dell'impianto di compostaggio sulla frazione umida, sia essa organica che verde.

Il Sindaco




Il Segretario comunale


Art. 5 Organizzazione del Documento

È costituito da 9 Titoli, ciascuno dei quali riferito ad una parte, per quanto possibile omogenea, dell'intero Documento.

Titolo I. Contiene tutte le premesse, scopi e precisazioni del caso. Vengono definiti gli obblighi dell'Utente e dell'Ente Gestore e posti alcuni vincoli (Risistemazione viaria e Nuove costruzioni) per creare le condizioni affinché il Conferimento e Raccolta differenziata diventino normale prassi.

Titolo II. Interamente dedicato alla definizione e alla classificazione dei rifiuti

Titolo III. Fissa i criteri in base ai quali i rifiuti prodotti da Attività non domestiche e pertanto, in linea di principio, classificati "Speciali", possono essere "Assimilati" ai Rifiuti Urbani e come tali trattati ai fini del Conferimento, Raccolta, Smaltimento e/o Recupero ed Applicazione della relativa Tariffa.

Titolo IV. Il Conferimento dei Rifiuti sia esso indifferenziato che "differenziato" è sicuramente a carico degli Utenti, ma gli obblighi che ne derivano riguardano tanto gli Utenti quanto l'Ente Gestore che sarà chiamato a predisporre un adeguato sistema di conferimento rispettando limiti e divieti di varia natura,

Titolo V. Sono previste diverse modalità di Raccolta differenziata dei rifiuti: per punti di raccolta, con la predisposizione di Isole Ecologiche, con il Porta a Porta, su chiamata. Viene richiesto all'Ente Gestore di "registrare" i quantitativi di rifiuti raccolti e quantitativi inviati alle diverse destinazioni (riciclo, discarica, impianti vari) suddivisi per "flussi distinti". È richiesta anche la "Quadratura" ossia i totali dei rifiuti raccolti e avviati al recupero o smaltimento devono coincidere, a meno di eventuali quantità temporaneamente stoccate.

Titolo VI. Riguarda la gestione integrale dei Rifiuti in riferimento alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento

Titolo VII. Riguarda la Nettezza Urbana intesa come spazzamento delle strade e luoghi pubblici all'aperto e si divide in due parti: la prima rivolta agli Abitanti, la seconda all'Ente Gestore in quanto incaricato del Servizio di Nettezza Urbana

Titolo VIII. Riguarda la tariffazione dei Rifiuti

Titolo IX. Vigilanza e Sanzioni per i trasgressori in quanto Utenti, mentre per quanto concerne l'Ente Gestore l'argomento è demandato al Capitolato.

Art. 6 Scopo del Regolamento

1. Disciplinare le modalità di espletamento delle attività inerenti il Conferimento, Raccolta, Trasporto, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati nel territorio dei Comuni appartenenti al Consorzio SA4. Il termine "Smaltimento" sta ad indicare la "destinazione" dei Rifiuti sia nel caso in cui finiscano in discarica l'ORSU, che al termodistruttore RDE.

2. Disciplinare le modalità di espletamento delle operazioni di Nettezza Urbana del territorio comunale con trasporto e smaltimento dei Rifiuti (Rifiuti Esterni) che ne derivano.

3. Determinare il perseguimento degli obiettivi indicati dall'Art. 2 del presente Regolamento, fissando obblighi per chi produce, raccoglie, trasporta o tratti rifiuti di qualsiasi natura e provenienza.

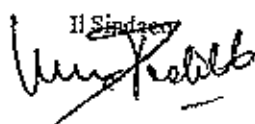
Art. 7 Campo di Applicazione

1. Tutti i Rifiuti prodotti sul territorio Comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della Raccolta, trasporto, Recupero e Smaltimento: Rifiuti Urbani, Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Urbani Ingombranti, Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, Rifiuti Urbani Esterni.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni.
 - e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) i materiali esplosivi in disuso.
3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolta finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
 - c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo

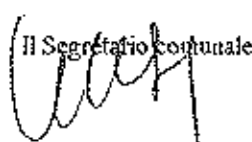
Art. 8 Forma di Gestione e Principi ispiratori

I Servizi di cui al presente Regolamento sono affidati al Consorzio Smaltimento Rifiuti SA4 di Vallo della Lucania (SA).

1. Il Comune di esercita il regime di privativa ai sensi del presente regolamento attraverso il Consorzio Smaltimento Rifiuti SA4 (Ente Gestore) di cui è l'Ente Locale costituente.
2. Il Comune affida al Consorzio SA4 il servizio della gestione integrata ai sensi del Cap. I D.P.R. 902/86 compresa l'elaborazione della tariffa e la riscossione ai sensi del D.lgs 22/97, art. 49 attraverso la seguente procedura:
 - a) Approvazione del contratto di servizio nel piano rispetto al presente regolamento.
 - b) Approvazione del piano comunale di gestione integrata con il relativo piano economico Triennale che deve inserirsi nella pianificazione ed organizzazione della gestione dell'Atos 5 da elaborare da parte della Provincia di Salerno.
 - c) Approvazione del Regolamento per la tariffa e gestione della riscossione.
 - d) Approvazione della carta dei servizi del cittadino.
 - e) Approvazione della carta del personale.

Il Sindaco




Il Segretario Comunale


f) Piano di mobilità o utilizzo del personale in esubero presso i Comuni per la gestione del servizio nel pieno rispetto dei contratti di lavoro e attraverso azioni concordate con i sindacati di categoria.

3. L'assunzione e la gestione dei servizi da parte del Consorzio SA4 avverrà gradualmente in relazione all'organizzazione interna del Consorzio e d'intesa con il Comune.

Art. 9 Divieti ed Obblighi per i Produttori di Rifiuti Urbani

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani sono utenti del Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tariffa Comunale rapportata alle superfici di produzione ed alle produttività specifiche statisticamente rilevate.

2. Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal Servizio ordinario né quella di chiedere servizi di conferimento diversi da quelli posti in essere in via generale dal Comune, stipulando apposita convenzione che preveda il pagamento di tariffa rapportata esclusivamente ai quantitativi di rifiuto conferiti.

3. Gli utenti sono tenuti ad agevolare e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli Addetti al Servizio di raccolta.

4. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate. E' pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di Raccolta Differenziata nei cassonetti predisposti per la raccolta di Rifiuti misti.

5. Sono previste le seguenti raccolte differenziate: vetro, carta, plastica, alluminio, Rup (diversi tipi), Rai (diversi tipi), pertanto nessun oggetto o materiale appartenente a dette categorie di rifiuti potrà essere conferito a contenitori diversi da quello al quale è destinato.

6. Il Comune o l'Ente Gestore, al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata può stabilire dei premi e/o incentivi per gli Utenti che dimostrino una continua e attenta partecipazione alle attività di recupero di materiale da destinare al riciclo.

Art. 10 Divieto di abbandono

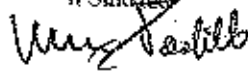
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 109 e 110, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

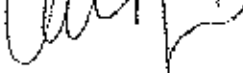
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la

Il Sindaco



12

Il Segretario Comunale



persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 11. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del Dlg n.22/97 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 di detto decreto ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 110, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 (D.Lgs n.22/97)

Art. 12 Attivazione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati

1. Nel rispetto dei precedenti Art. 2 e 3 il Comune e il Consorzio SA4 definiscono di comune accordo le categorie di rifiuti da sottoporre a Raccolta Differenziata e le aree d' intervento.
2. Alla data di approvazione del presente Regolamento risultano in atto le seguenti Raccolte Differenziate: Plastica,...
3. L'Ente Gestore, in accordo con il Comune, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio.
4. Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di Raccolta Differenziata se non preliminarmente concordate con L'Ente Gestore e previa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.
5. E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, a operatori o per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.
6. L'Ente Gestore avrà cura di comunicare al Comune eventuali modifiche alle modalità di gestione del Servizio di Raccolta Differenziata.
7. L'Ente Gestore, potrà attivare in forma sperimentale, di comune accordo con l'Amministrazione, in ambiti territoriali da definirsi, forme di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

Art. 13. Risistemazione viaria, attuazione di strumenti urbanistici

In caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno:

Il Sindaco
[Firma]

[Firma]

Il Segretario Comunale
[Firma]

1. Essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e la segnaletica di stationamento per i contenitori dei Rifiuti, tenendo conto delle esigenze, dovute alla Raccolta Differenziata, della densità abitativa dell'area, delle caratteristiche del territorio ed delle modalità di esecuzione del servizio.

2. La capacità minima dei contenitori, in relazione alla tipologia e quantità dei Rifiuti da accogliere viene determinata in ragione della produzione di rifiuti delle località servite.

Art. 14 Nuove costruzioni, rifacimenti, ristrutturazioni.

1. Dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati sia nel caso di abitazioni che di uffici o comunque di superficie produttrici di rifiuti, gli spazi per la sistemazione di eventuali contenitori condominiali se previsti nella pianificazione dell' Ente Gestore.

Art. 15 - Informazione, Pubblicizzazione

1. Il Comune, nell'ambito del programma dell' Ente Gestore, attraverso brevi comunicazioni a tutti i Contribuenti, organizzerà campagne di informazione e sensibilizzazione, al fine di far conoscere:

- 1a. Tipi di Raccolte Differenziate in atto ed in programma, ubicazione delle Punti di raccolta e delle Isole Ecologiche, orari di apertura, modalità di conferimento.
- 1b. Quantitativi di materiali raccolti, loro destinazioni, obiettivi, vantaggi ed esigenze di collaborazione dei Cittadini.
- 1c. Conoscenza del Regolamento sia per la parte Tecnica che Tributaria e conoscenza del "Capitolato".
- 1 d. Modi di segnalare fatti di malcostume concernenti la gestione dei Rifiuti
- 1 e. Tutte le informazioni "grezze" disponibili su Intranet e loro giusta interpretazione.

Art. 16 Estensione territoriale dei Servizi

1. I perimetri atti a delimitare le aree di espletamento dei Servizi di cui all' Art 5, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruirne, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell' Ente Gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del Servizio e gestione globale della Tariffa Comunale sui Rifiuti.

2. Il Servizio è pertanto garantito:

- 2a. In tutta l' area urbana (centri, nuclei abitati, frazioni compresi i centri commerciali e produttivi integrati)
- 2b. In tutte le altre zone del territorio comunale (insediamenti e case sparse)

3. Si intendono altresì coperti dal pubblico Servizio gli edifici abitativi dei quali risulta effettivamente all' interno dell' area entro la quale il Servizio stesso è espletato, anche il solo imbocco della strada privata di accesso (non soggetta ad uso pubblico).

Art. 17 Planimetrie allegate

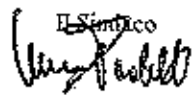
I perimetri entro i quali il servizio è effettuato, come indicato nel precedente Art.13, sono riportati nella planimetria dell'Allegato 1

Art. 18 Catasto dei rifiuti

I comuni, o loro consorzi ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

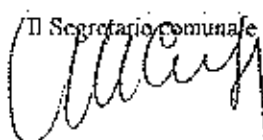
Il Sindaco



14



Il Segretario comunale



- c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa;
- d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

Art. 19 Registri di carico e scarico

1. Il Comune ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
2. Il registro deve, inoltre, contenere:
 - a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
 - b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
 - c) il metodo di trattamento impiegato.
2. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 20 Ordinanze Contingibili ed Urgenti (art. 13 D.lgs n.22/97)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente, dandone comunicazione entro tre giorni dall'emissione al Ministero dell'ambiente e della sanità ed hanno efficacia per un periodo non superiore a 6 mesi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che le esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il sindaco d'intesa con il Presidente della Regione Campania, o con il Ministro dell'ambiente, possono adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche per i predetti termini.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'Ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.

Art. 21 Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee stabilite con decreto Ministeriale, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

Il Sindaco

[Firma]

15

[Firma]

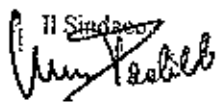
Il Segretario comunale

[Firma]

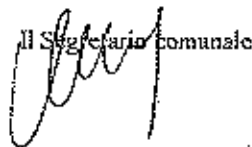
- a) deve essere data immediata notifica al Comune, all'Ente Gestore, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
 - b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune all'Ente Gestore, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
 - c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
2. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché all'Ente Gestore, alla Provincia ed alla Regione.
 3. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
 4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
 5. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
 6. L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
 7. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
 8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente

competente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
11. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
- a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
 - b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
 - c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
 - d) la stima degli oneri finanziari.
12. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

Il Sindaco




Il Segretario comunale


TITOLO 2

Definizioni e classificazione dei rifiuti

Art. 22. - definizioni

Le definizioni che seguono sono ricavate dalla corrente letteratura e normativa specializzata sull'argomento e sono qui riportate per fare in modo che l'accezione dei termini sia la stessa per chi ha scritto e chi leggerà questo documento.

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B (Dlgs 22/97);

recupero: le operazioni previste nell'allegato C (Dlgs 22/97);

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

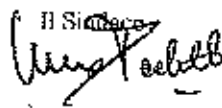
compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

Detenzione iniziale: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi.

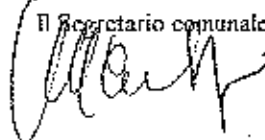
conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato

piazzola: Zona non recintata e non presidiata dotata dei Contenitori per il conferimento dei Rifiuti sia indifferenziati che differenziati e delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli Ingombranti,

contenitore: Le diverse tipologie di rifiuti in termini di materiale, consistenza, pericolosità impongono una vasta gamma di "Contenitori" intesi come recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente

Il Sindaco




Il Segretario comunale


conferiti dal Produttore, eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, tenuta stagna etc.

Isola Ecologica: Zona recintata e presidiata nell'orario di apertura, dotata dei necessari Contenitori, per il Conferimento differenziato, da parte degli Utenti, di tutte le tipologie di rifiuti: Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, Rifi (diversi tipi), Rup (diversi tipi).

Raccolta porta a porta: raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Raccolta per punti: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti da cassonetti di grandi dimensioni (scarrabili) depositati per un tempo breve (un giorno) in date e punti del territorio comunale concordati allo scopo di facilitare agli Utenti il conferimento di detti Rifiuti.

Raccolta su chiamata: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il conferimento ai contenitori stradali, concordata preventivamente dall'Utente con l'Ente Gestore.

Spazzamento: dei Rifiuti Urbani Esteriori così come definiti all'Art. 18, comma 9 operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto.

Trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dal dispositivo di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino a gli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo.

Valorizzazione: Ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti: Pressatura in balle, Pellettizzazione etc.

Piattaforma autorizzata: Area attrezzata per il trattamento (inertizzazione, incenerimento etc) di Rifiuti Urbani Pericolosi e Fossici-nocivi, gestita da Azienda od Ente in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Discarica: impianto di interrimento controllato dei rifiuti, per la definitiva collocazione degli stessi. Sono previste diverse categorie di discariche a seconda della pericolosità del rifiuto da ospitare. Per i Rifiuti Solidi Urbani si prevede una discarica di "Prima Categoria".

Art. 23 Classificazione dei Rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del Dlg 22/97

Il Sindaco
Luigi Cecilio

FP 20

Il Segretario comunale

Titolo III

Assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani

Art. 24 Introduzione

Le disposizioni di cui ai successivi Articoli disciplinano i criteri e le modalità di assimilazione dei Rifiuti prodotti da attività non domestiche, e pertanto classificati come "Speciali", ai Rifiuti Urbani ai fini del conferimento all' ordinario Servizio di Raccolta espletato dall' Ente Gestore e dell' applicazione alle relative superficie di formazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Tali disposizioni pertanto riguardano:

Art. 24 Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali, pubblici esercizi.

Art. 25 Rifiuti derivanti da attività ospedaliere

Art. 26 Rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggi o, commercio all'ingrosso e simili

Art. 27 Rifiuti derivanti da insediamenti produttivi.

Art. 28 Rifiuti derivanti da attività agricole.

Art. 25. Norme di esclusione

1. Sono esclusi dall' assimilazione ai Rifiuti Solidi Urbani i Rifiuti Speciali prodotti al di fuori del perimetro entro il quale è istituito il Servizio di Raccolta dei Rifiuti.
2. Sono esclusi dall' assimilazione i Rifiuti Speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I a Categoria, oltre, naturalmente, ai rifiuti pericolosi.
3. Sono esclusi dall' assimilazione i Rifiuti Speciali provenienti da cicli produttivi, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i Rifiuti Urbani, ma in peso o volume tali da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento dell' Ente Gestore.
4. Vengono inoltre esclusi i Rifiuti Speciali che richiedono un servizio di raccolta con frequenza superiore a quella giornaliera.
5. Non possono infine essere assimilati quei Rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal servizio di svuotamento e trasporto rifiuti:
 - 5a. materiali non aventi consistenza solida
 - 5b. materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati
 - 5c. materiali fortemente maleodoranti
 - 5d. materiali eccessivamente polverulenti

Ulteriori norme di esclusione, così come la modifica di quelli elencati, possono essere definiti dall' Amministrazione Comunale o dall' Ente Gestore.

Art. 26 Assimilazione dei Rifiuti Speciali derivanti da Attività Direzionali, Esercizi Commerciali, Servizi

Salvo quanto previsto dal precedente Art. 25 (Norme di esclusione), sono assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

1. Attività ricettivo alberghiere e collettività, mense, ristorazione in genere

Il Sindaco
W. K. K.

21
FP

Il Segretario comunale

2. Studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali.
3. Servizi igienico sanitari con esclusione delle superficie di formazione di rifiuti pericolosi.
4. Attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni.
5. Uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative.
6. Servizi scolastici e loro pertinenze.
7. Attività di vendita al minuto e relativi magazzini.
8. Pubblici esercizi.
9. Attività artigianali di servizio alla residenza.

Art. 27 Assimilazione dei Rifiuti Speciali Ospedalieri.

1. Sono assimilabili agli Urbani i seguenti Rifiuti Speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie.
 - 1 a. rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie
 - 1 b. rifiuti derivanti dalle cucine relativamente alla preparazione dei pasti
 - 1 c. residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza ad esclusione di quelli che, su certificazione del Direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive
 - 1 d. altri rifiuti con esclusione di quelli derivanti da medicazioni, rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Per le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri e assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani valgono le disposizioni di cui all' Art. 1 del D.M. 25.05.89

Art. 28 Assimilazione dei Rifiuti Speciali derivanti da Attività Artigianali Produttive

1. Salvo quanto previsto dall' Art. 25 (Norme di esclusione), l' assimilazione ai Rifiuti Solidi Urbani deriva dalla valutazione caso per caso della corrispondenza o meno ai criteri di qualità e quantità.
2. Nella determinazione dei valori ponderali e volumetrici non si tiene conto dell' eventuale quantitativo derivante da locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che vengono assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.

Art. 29 Assimilazione dei Rifiuti Speciali derivanti da insediamenti produttivi.

1. I rifiuti derivanti da processi di lavorazione industriale devono intendersi Speciali e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai Rifiuti Urbani, restando conseguentemente a carico del Produttore l' onere del relativo smaltimento.
2. Per i rifiuti derivanti da locali di pertinenza di Stabilimenti Industriali all' interno dei quali non si esercitano direttamente attività produttive (laboratori di ricerca, uffici, magazzini materie prime, semilavorati e prodotti finiti, reparti spedizione, officine di manutenzione, rimesso, mense e cucine, spogliatoi e servizi igienici, aree scoperte), ai fini dell' assimilazione ai Rifiuti Urbani, vale quanto stabilito dal precedente Art 25.

Art. 30 Assimilazione dei Rifiuti Speciali derivanti da Attività Agricole

1. Sono considerati a tutti gli effetti come Assimilabili gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, anche se il produttore, in considerazione dei quantitativi raccolti può decidere per essi forme differenziate di smaltimento (concimaia).

2. Sono altresì da considerarsi Assimilabili agli Urbani i rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione di macchine e mezzi d'opera impiegati nelle attività.

3. I contenitori di fitofarmaci utilizzati nelle medesime attività assumono la classificazione di Rifiuti Pericolosi.

Art. 31 Procedure di accertamento per l'Assimilazione ai Rifiuti Urbani dei Rifiuti Speciali prodotti da singole attività

Le procedure di accertamento per l'accettazione oppure l'esclusione dei Rifiuti Speciali dall'assimilazione ai Rifiuti Urbani sono definite dal Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rsu. All'eventuale esclusione dei Rifiuti Speciali dall'assimilazione ai Rifiuti Urbani fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della Tariffa Rsu delle relative superfici di formazione.

Art. 32 Tassazione delle superfici di formazione di Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani

1. Alle superfici di formazione dei Rifiuti Speciali assimilabili agli Urbani, ai sensi dei criteri suindicati, viene applicata la Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento (Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti).

2. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente Gestore.

3. E' vietata la sottoscrizione di contratti con Ditte esterne di raccolta e smaltimento di Rifiuti rispondenti ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilabilità agli Urbani.

Il Sindaco
U. Scabell

PP

Titolo IV

Sistemi di Raccolta

Art. 33 Premessa

L'attuale conferimento dei rifiuti avviene nella quasi totalità dei quantitativi, in maniera indifferenziata attraverso punti di conferimento con cassonetti da litri 1100 e posizionati lungo le strade. In linea con gli obiettivi di recupero previsti dal D.lgs n.22/97 e l'OPCM n.2560/97 ed il Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania, i punti di raccolta attualmente presenti saranno integrati progressivamente da punti di raccolta, isole ecologiche e da eventuali servizi di "porta a porta" fino al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'OPCM 2560/97, ovvero:

- il 10 % entro il 31.07.97
- il 15 % entro il 31.12.97
- e il 35 % minimo entro il 31.12.99

Art. 34 Sistema di raccolta per "punti di raccolta" (PC).

1. Per punti di raccolta si intendono le aree diffuse sul territorio Comunale dove ubicare i contenitori e/o campane stradali che fungeranno per l'utenza da centro di conferimento del materiale raccolto in forma differenziata.
2. Tali contenitori e campane avranno volumi differenti in ragione delle singole tipologie di materiale da raccogliere e di utenze da servire.
3. Tale forma di raccolta sarà attuata per le seguenti frazioni:
 - a) frazione multimateriale secca (ad attivazione del centro di selezione del secco)
 - b) frazione umida (solo ad attivazione di impianto di compostaggio)
 - c) carta
 - d) rifiuti urbani pericolosi
 - d) rifiuti misti
4. Fino all'attivazione dell'impianto di selezione del secco, la raccolta delle frazioni secche, avverrà con contenitori monomateriali.
5. I diversi contenitori saranno posizionati su strada, in apposite piazzole, o presso negozi, o scuole, esercizi secondo l'allegato schema di distribuzione dei cassonetti (allegato 2).

Art. 35 Posizionamento dei contenitori su strada

1. I contenitori devono essere dislocati in apposite "Piazzole", cioè spazi opportunamente allestiti, al fine di garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.
2. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche.
3. Ulteriori disposizioni di natura prevalentemente tecnica dovranno essere definite nell'apposito Capitolato di Appalto.

[Firma illeggibile]

1. I contenitori devono essere collocati, di regola, in area pubblica, secondo un piano di posizionamento, corredato di mappa, da questo predisposto ed approvato dall'Assessorato di competenza.

5. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio, e in relazione alla distribuzione dell'utenza e alla stima delle quantità prodotte e comunque per le frazioni da raccogliere in maniera differenziata, a distanza tra contenitore e utente non superiore ai 200 metri.

Art. 36 Divieti circa la Collocazione dei Contenitori su strada

1. Divieti di collocazione da rispettare come da Codice della Strada entrato in vigore a Gennaio 1993-

1 a. Entro una distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, semafori

1 b. Entro la distanza di visibilità (minimo 2 metri) presso, passi carrabili

1 c. Nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto

2. Divieti di Collocazione nel rispetto dei criteri di igiene. Va rispettata una distanza di almeno 5 Metri da:

2a. Finestre ubicate al piano terra o seminterrati

2b. Ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti)

2c. Farmacie

3. Divieti di collocazione nel rispetto dei criteri di sicurezza:

3a. Distanza di almeno 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre fonti di materiale infiammabile

3b. Distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche. Consultare all'uopo la specifica normativa.

4. Si evidenziano inoltre altri elementi da considerare che necessitano di decisioni da concordare con l'amministrazione e le Istituzioni preposte. Ad esempio:

4a. Evitare strade di difficile transito per condizioni e dimensioni (strade senza sbocco).

4b. Rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale o ambientale quali monumenti, palazzi storici, musei, eventuali zone archeologiche.

Art. 37 Contenitori Dedicati

1. L'Ente Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

1a. Zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione degli stessi in aree pubbliche

1b. I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dall'Ente Gestore e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso Ente quando divengano di uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del Servizio o perché deteriorati od obsoleti.

2. L'Ente Gestore ha l'obbligo di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

2a. In caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica.

Il Sindaco
[Firma]

2b. In caso di produzioni di Rifiuti in quantità tali per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento. Nei casi previsti dal presente comma, i mezzi addetti alla raccolta saranno sollevati da ogni responsabilità in caso di danno arrecato in area privata.

Art. 38 Cassonetto Condominiale

1. Per "Cassonetti condominiali" si intendono i contenitori ubicati presso i condomini al fine di consentire la raccolta del materiale differenziato nei centri storici, ovvero nelle zone ad elevata conurbazione e comunque in tutti quei casi dove e' possibile reperire aree idonee per ubicare i punti di raccolta come sopra definiti.
2. I cassetti condominiali, avranno una capacita' minima di 240 lt e saranno adibiti alla raccolta multimateriale e/o monomateriale.

Art. 39 Isola Ecologica (IE)

1. L' Isola Ecologica dovra' essere accessibile al pubblico, prevedendo quando necessario appositi percorsi, e sara' dotata di sistemi di controllo e sorveglianza durante l'orario di apertura, rappresentando la struttura di conferimento "dedicata" per quelle frazioni che, per problemi di sicurezza, igiene o dimensione non possono essere capillarmente raccolti.
2. L' Isola Ecologica dovra' essere attrezzata a ricevere e stoccare almeno le seguenti tipologie di materiali:
 - Polistirolo espanso ed altri materiali espansi;
 - pile e batterie;
 - batterie al piombo e rifiuti piombosi;
 - prodotti e contenitori etichettati T e/o F;
 - lampade a scarico e tubi catodici;
 - rifiuti ingombranti;
 - residui vegetali;
 - pneumatici;
 - altri rifiuti pericolosi
3. L'Isola Ecologica dovra' essere attrezzata con contenitori specifici e strutturati in modo tale da poter stoccare, in sicurezza, soprattutto i rifiuti pericolosi che verranno consegnati; dovranno inoltre essere presenti serbatoi per contenere gli oli usati e quelli esausti, conferiti dai cittadini ad integrazione della rete di raccolta gia' effettuata dai consorzi obbligatori.
4. L'Isola Ecologica deve essere recintata e custodita nelle ore di apertura al fine di evitare conferimenti abusivi.

Art. 40 Composters privati.

I contribuenti, con abitazione e giardino potranno, attraverso convenzione con Lente Gestore dotarsi di un "Composter" per la trasformazione dei Rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in terriccio fertilizzante (Compost). Questa possibilità viene altresì estesa ai "Condomini" con annessa area verde che intendono aderire all'iniziativa.

L'utilizzo di tale sistema di recupero dara' luogo a riduzioni tariffarie per l'utente.

Art. 41 Raccolta "Porta a Porta"

Previo approvazione di programmi di raccolta "porta a porta" comprendente tempi e modalita' di esecuzione del servizio, l' Ente Gestore, in accordo con il Comune, puo' attivare il servizio di raccolta a domicilio dei diversi "flussi" di materiali derivanti dai Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati.

TITOLO V Conferimento

Art. 42 Conferimento della "Frazione secca" (Vetro, Plastica, Alluminio, metalli)

1. Tale conferimento dovrà avvenire in cassonetti per il multimateriale secco o separatamente negli appositi contenitori monomateriali, ove presenti, situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche (Chioschi, bar etc.).

2. Le frazioni secche ingombranti (bottiglie di plastica, lattine, etc.) dovranno essere preventivamente schiacciate prima del loro conferimento.

3. Il conferimento della frazione multimateriale secca dovrà avvenire in sacchetti trasparenti per permettere un miglior controllo di qualità.

4. Sono da ritenersi Rifiuti secchi destinati a raccolta differenziata anche i Rifiuti Speciali Assimilati poiché, per loro stessa definizione, comprendono le categorie merceologiche elencate al precedente comma 1.

5. L'Ente Gestore potrà decidere, sentito l'Assessore competente, di modificare i criteri di separazione anche in relazione alle attrezzature disponibili: lattine alluminio e vetro negli stessi contenitori etc.

5. Previa approvazione di apposito programma da parte dell'Ente Gestore, potranno essere attivati sistemi di conferimento di dette frazioni con il sistema "porta a porta".

Art. 43 Conferimento del materiale riciclabile: carta

1. Tale tipologia di materiale dovrà essere conferita separatamente dagli altri flussi di materiale, per permetterne una resa maggiore ai fini qualitativi e quantitativi. Esigenze legate a problemi gestionali, potranno variare tale sistema di conferimento, associando tale frazioni a quelle secche o a quelle umide.

2. Previa approvazione di apposito programma da parte dell'Ente Gestore, potranno essere attivati sistemi di conferimento di detta frazione con il sistema "porta a porta".

Art. 44 Conferimento della frazione umida

1. Il "Progetto di Piano" di cui all'Art. 3, comma 1, prevede che in tempi molto brevi detti rifiuti non possano più essere smaltiti in discarica bensì debbano essere conferiti agli impianti di compostaggio.

2. L'Amministrazione Comunale si aggiornerà in continuazione circa nuovi sviluppi e possibilità di conferire dette frazioni provvedendo, nel caso, ad attivare il relativo Servizio di raccolta con gli appositi cassonetti.

3. All'attivazione del Servizio i Rifiuti Organici dovranno essere conferiti a cura del Produttore in appositi cassonetti o contenitori. In tali contenitori dovranno essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione organica ben chiusi in sacchi a perdere di materiale cartaceo o biodegradabile.

4. Il conferimento di potature e sfalci sarà consentito per modiche quantità pro-capite. Le quantità eccedenti dovranno essere conferite alle Isole Ecologiche o direttamente agli Impianti di Compostaggio.

5. In assenza di impianto di compostaggio, le frazioni umide, potranno essere conferite nei Composter dati in dotazione al alcune famiglie (art. 40), o in alternativa nei cassonetti dei rifiuti misti.

6. Ulteriori norme verranno dettate in futuro, al momento della effettiva messa in posa dei contenitori e funzionamento della raccolta

Art. 45 Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi

1. Per quanto concerne i Rifiuti Pericolosi di origine urbana la loro produzione può considerarsi piccola pro capite ma molto alta in termini assoluti dato il grande numero delle attività abitative rispetto alle rimanenti. Occorre allora molto impegno da parte dei Cittadini nel "trattare" sin dal conferimento in modo separato la pila, il medicinale, il barattolo di vernice etc.

I Rap, così sono quelli compresi nell'allegato D del Dlg n.22/97, e sono oggetto di conferimento separato. Tra quelli più familiari elenchiamo:

- 1 a. Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (Tossico) e/o "F" (infiammabile). Vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori. Bombolette spray di ogni tipo.
- 1 b. Oli minerali, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori.
- 1 c. Oli, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti.
- 1 d. Siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale.
- 1 e. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- 1 f. Pile
- 1 g. Batterie
- 1 h. Lampade a scarica (ncon) e tubi catodici
- 1 i. Carucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

2. Modalità di conferimento. E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti dedicati alle raccolte differenziate delle frazioni secche o umide, e comunque in qualsiasi contenitore di rifiuti urbani o assimilati agli urbani non pericolosi.

3. Tutti i Rifiuti Urbani Pericolosi devono essere conferiti nei contenitori specifici. Presso punti di raccolta o nelle Isole Ecologiche attrezzate

Art. 46 Conferimento della frazione mista

Come noto i Rifiuti misti costituiscono tutt' oggi la maggior parte, in volume e peso, dei Rifiuti Urbani. Il loro Conferimento avverrà nei punti di raccolta stradale, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Art. 38 e secondo le modalità tecniche fissate nel Capitolato.

Art. 47 Conferimento dei beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti all' Ente Gestore che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani nelle Isole Ecologiche approntate a cura del detentore.

2. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Art. 48 Conferimento dei Rifiuti Urbani Ingombranti

1. Il conferimento dei Rifiuti ingombranti diversi dai beni durevoli elencati in precedenza dovranno essere conferiti nei punti di raccolta organizzati e pubblicizzati di volta in volta c/o nelle Isole Ecologiche attrezzate.

2. I Rifiuti Ingombranti non possono essere lasciati nelle piazzole dei contenitori per Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati.

3. Se i Rifiuti, di cui trattasi, sono costituiti da potatura e sfalcio di giardini e simili devono essere conferiti in sacchi del peso massimo di 10 kg.

4. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art. 49 Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati

Il Conferimento dei Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani avviene nel rispetto degli Art. 39... 43 del presente Titolo, ai quali si aggiungono le seguenti regole:

1. I materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificati come Assimilati ai sensi del precedente Titolo III rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.

2. I rifiuti Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi in sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti. Eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità devono essere ridotti dall'utente per mezzo di pressatura o cesoiatura.

3. I quantitativi di rifiuti Assimilati conferiti nei cassonetti stradali non devono in alcun modo compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica, non devono pertanto essere conferiti quantitativi di Rifiuti Assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art. 50 Obblighi dell' Utente

1. La detenzione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati deve avvenire esclusivamente all' interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Ancora il Produttore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda del Cassonetto di destinazione in conformità con le disposizioni riguardanti la Raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2. E' fatto divieto agli Utenti di lasciare, anche temporaneamente, il sacchetto dei Rifiuti sui pianerottoli o scale o comunque locali ad uso condominiale. Pertanto detti rifiuti devono passare direttamente dal luogo in cui vengono prodotti ed accumulati al luogo di conferimento senza soste intermedie.

3. Il conferimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall' Ente Gestore.

4. Qualora il conferimento avvenga nei Cassonetti, gli imballaggi voluminosi da utenza domestica, devono essere preventivamente smiuzzati onde ridurre al minimo il volume, e gli Utenti devono evitare di inscrivere rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per prevenirne la dispersione. Gli Utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso.

5. I residui di potatura, sfalci, fogliame e ramaglie di giardini, orti e/o aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere conferiti nei seguenti termini:

- 5a. Conferimento nei cassonetti dell'umido alle "Isole Ecologiche" quando si tratta di grandi quantitativi, avendo cura di avvolgerli in involucri protettivi che impediscano la dispersione ed il trasporto eolico. Sono esclusi per tali conferimenti i giorni festivi e ad essi immediatamente precedenti o successivi anche se infrasettimanali.
- 5b. Immissione nei contenitori per Rifiuti indifferenziati qualora non sia attivo un centro di compostaggio nell'ambito dell'ATOS di appartenenza.

6. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" al contenitore ad essa predisposto. In particolare non possono essere conferiti, mescolati agli altri "flussi" sia in cassonetti che in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Tossici e Nocivi, Rifiuti Speciali non assimilabili Sostanze liquide, materiali metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

7. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ufficio Tecnico Comunale motivata richiesta in tal senso. I cassonetti devono essere rinchiusi dopo l'uso. E' vietato affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura e dimensioni (manifesti, adesivi), fatto salvo quanto eventualmente disposto ed autorizzato dall'Ente Gestore.

Altre tipologie di conferimento

Art. 51 Conferimento Rifiuti Speciali Assimilati da Grandi Utenze

Le "Grandi Utenze", quando produttrici di "Assimilati", sicuramente necessitano di "Contenitori dedicati", pertanto devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

Art. 52 Conferimento Rifiuti Cimiteriali da esumazione ed estumulazione

1. I rifiuti derivanti da esumazione ed estumulazione verranno conferiti in appositi cassoni a norma o a perfetta tenuta che verranno disposti nell'area cimiteriale, o disponibili su chiamata.
2. Il Comune provvederà, attraverso l'ufficio tecnico, ad individuare detta area che dovrà essere facilmente accessibile anche da automezzi pesanti.

Art. 53 Conferimento dei Rifiuti Speciali non assimilabili

1. I produttori di Rifiuti Speciali non assimilabili hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani ed Assimilati.
2. Il Produttore ha l'obbligo di notificare al Comune gli estremi della Ditta incaricata dello smaltimento. Ogni fase dello smaltimento dei Rifiuti Speciali Pericolosi dev'essere autorizzata dall'Ente Regionale.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ai Produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

4. Le acque di percolazione delle discariche controllate e gli altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento vengono immessi nell'impianto centralizzato di depurazione in base al regolamento previsto dall'art. 14 della Legge 319/76.

Art. 54 Conferimento dei veicoli a motore

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi del DLgs n. 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 55 Conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali

1. La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti e' assicurato dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
2. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal DLgs n. 22/97, il Consorzio nazionale può nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
3. L'Ente gestore a seguito di convenzione con il Consorzio obbligatorio provvede ad attrezzare di appositi contenitori le Isole Ecologiche.

Art. 56 Conferimento dei beni in polietilene

1. La raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene e' assicurata dal Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.
2. L'Ente gestore a seguito di convenzione con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene provvede ad attrezzare di appositi contenitori le Isole Ecologiche.

Art. 57 Imballaggi

1. Definizione:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro

presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

2. La raccolta differenziata per il recupero di imballaggi per liquidi in vetro, plastica e metallo e' a carico dei consorzi obbligatori, oltre al recupero dei contenitori medesimi nei limiti previsti dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 377, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e dopo la soppressione di questi a carico del CONAI di cui all'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

3. E' fatto obbligo a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di provvedere al loro rimpiego, recupero o riciclaggio direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati ivi compreso i servizi di raccolta differenziata dell' Ente Gestore previo apposita convenzione.

4. E' fatto divieto a carico dei Comuni o loro consorzi e degli Enti gestori dei Rifiuti solido-urbani di procedere allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari.

Titolo VI

Raccolta, Trasporto, Recupero e Smaltimento

Art. 58 Premessa

1. L'Ente Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione.

Art. 59 Modalità di raccolta dei cassonetti per punti di raccolta

dall'Art. 3 Sono previsti i seguenti tipi di raccolta in relazione ai "flussi distinti", anticipati ed elencati all'Art. 8, comma 3:

1. Frazione secca

1a. Cassonetti multimateriali della frazione secca: frequenza di tre volte la settimana o comunque in relazione alle esigenze di svuotamento, ad ogni riempimento.

1b. Cassonetti monomateriali della frazione secca: frequenza settimanale o comunque in relazione alle esigenze di svuotamento, ad ogni riempimento.

2. Frazione carta

2a. Cassonetti della frazione carta: frequenza settimanale, o comunque in relazione alle esigenze di svuotamento, ad ogni riempimento.

3. Frazione umida

3a. Cassonetti della frazione umida organica: frequenza giornaliera.

3b. Cassonetti della frazione verde (IF): a riempimento dei cassonetti.

4. Frazione mista

Cassonetti della frazione mista: frequenza giornaliera o nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie in relazione al tempo di riempimento dei cassonetti.

5. RUP

5a. Si assumerà qui, quale criterio per definire la frequenza di raccolta, la giusta preoccupazione che tali contenitori, specie quelli non custoditi, debbano essere controllati almeno mensilmente, e questa sarà adottata per tutti i RUP, in prima istanza, come frequenza di raccolta.

5b. Per quanto concerne i contenitori collocati presso negozi ed utenze non domestiche in genere, gli orari di raccolta dovranno rientrare negli orari di apertura delle relative attività presso i quali gli stessi contenitori sono posizionati.

5c. I RUP verranno successivamente avviati alle piattaforme specializzate per il recupero dei materiali che è possibile rimettere in ciclo nonché inertizzazione e smaltimento finale di quanto rimane.

Art. 60 Modalità di raccolta dei cassonetti e dei cassoni nelle Isole Ecologiche.

Lo svuotamento dei cassonetti e dei cassoni scarrabili posti all'interno dell'Isola Ecologica, verranno svuotati con frequenza legata alle necessità igienico sanitarie, e comunque a riempimento dei relativi contenitori.

Art. 61 Disposizioni di carattere generale

1. Il Servizio di raccolta dei Rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino.

2. Dovrà essere posta particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché per la nettezza del suolo attorno ai contenitori ed agli automezzi di raccolta. Operazioni queste di competenza del personale preposto al servizio in parola, ogni qualvolta si effettua lo svuotamento di un contenitore.

3. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate osservando scrupolosamente le norme igieniche e sanitarie, in modo che non possa derivarne nocumento alcuno alla salute pubblica.

4. Eventuali modifiche delle frequenze e numeri di contenitori potranno essere introdotte al fine di conciliare esigenze del Servizio ed aspettative dell'utenza e soprattutto in funzione della stagionalità.

Art. 62 Orari di Raccolta

1. Orari e frequenze dei vari tipi di raccolta per i vari tipi di rifiuti, fatte salve le esigenze di viabilità e di Contratto di lavoro, sono oggetto di accordi tra il Comune e l'Ente Gestore, pertanto questa materia viene delegata al Capitolato.

In casi particolari l'Amministrazione Comunale ha comunque facoltà di richiedere interventi con frequenza diversa nonché l'immediato svuotamento dei contenitori che risultassero traboccanti, senza che questo costituisca pregiudizio o ritardo per l'espletamento dei restanti servizi.

2. Si rimanda al Capitolato per la definizione delle zone, giorni ed orari in cui la Raccolta deve aver luogo.

Art. 63 Raccolta dei Rifiuti Ingombranti

Con riferimento alla raccolta degli ingombranti avverrà secondo le seguenti modalità

1. Su chiamata dei Rivenditori con i quali l'Ente Gestore potrà stipulare convenzione concordandone il ritiro dell'usato restituito dai clienti. La raccolta dei pneumatici usati rientra nella Raccolta dei Rui.

2. Su chiamata da parte di utenze in genere (domestiche e non).

3. Entro le 24 ore successive al posizionamento dei cassoni nel caso di "raccolta per punti". a riempimento dei cassoni siti nelle Isole Ecologiche.

4. I Rui verranno successivamente avviati ai centri di demolizione allo scopo di separare eventuali rifiuti tossici (oli, acidi, solventi etc) o nocivi (gas freon, metalli pesanti etc) e successivamente procedere al riciclaggio, recupero, smaltimento finale.

Art. 64 Pesatura dei Rifiuti

1. I rifiuti raccolti sul territorio del Comune devono essere pesati ed i relativi dati resi disponibili per l'Utenza, suddivisi per flussi: Rifiuti secchi (vari tipi), Rup (vari tipi), Rui (vari tipi), Rifiuti misti Rifiuti Esterni.

2. Il peso potrà essere determinato nei luoghi di conferimento finale: Discarica, termodistruttore, Impianti di pressatura e selezione, Isole Ecologiche, etc.

Art. 65 Etichettatura e Pesatura dei singoli Contenitori

Questa procedura permette di conoscere, oltre alle informazioni di cui all'Art. 62, precedente, anche la provenienza dei vari tipi di rifiuto e, di conseguenza, la "distribuzione" della "produttività" dei Rifiuti sull'intero territorio comunale.

Detta procedura richiede tuttavia modifiche costose agli automezzi impiegati per la raccolta e pertanto non è proponibile con le attuali attrezzature e mezzi. Qualora la pesatura dei singoli contenitori fosse possibile:

1. I contenitori saranno dotati di etichetta riportante in codice i dati relativi al Comune, zona e via nell'ambito del Comune, Piazzola, Tipo (per vetro, carta, organico, plastica etc).
2. I dati contenuti nell'etichetta di cui al precedente comma saranno rilevati elettronicamente dal mezzo che effettua la raccolta, opportunamente attrezzato per registrazione su supporto magnetico.
3. I dati relativi ai cassonetti raccolti (e pesati) di ciascun automezzo verranno giornalmente letti da unità magnetica e trasferiti al Data Base dell'Ente Gestore.
4. Un peso "fuori standard" di un cassonetto, rapportato al livello di riempimento, farà inoltre scattare un controllo per accertare che non contenga materiali diversi da quelli previsto.

Art. 66 Trasporto

1. Il trasporto dei Rifiuti dev' essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui all'Art. 2 del Dlgs 22/97
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione etc per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).
3. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami, dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
4. Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato negli autocompattatori in vista dell'eventuale completamente del carico nella giornata successiva, salvo motivi eccezionali.
5. Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

Art. 67 Destinazioni delle frazioni secche (Vetro, Lattine, Plastica, Metalli)

1. I Rifiuti in oggetto, risultato delle raccolte differenziate, prenderanno strade diverse a seconda del tipo di materiale, dell'utilizzo e/o tipo di trattamento che si intende fare.

Per il riciclaggio si ipotizzano le seguenti destinazioni:

Vetro alle vetrerie, imballaggi al CONAI o impianti di riciclaggio, metalli alle fonderie - acciaierie

Per il recupero energetico, il termovalorizzatore.

2. L'Ente gestore sigla le relative convenzioni con i destinatari finali in relazione alla convenienza economica, stabilendo, procedure, tempi costi e/o ricavi.

Art. 68 Destinazione della frazione riciclabile carta.

La carta proveniente da raccolta differenziata domestica, o quella da imballaggio secondario e terziario, conferita dai produttori previa stipula di convenzione con l'Ente gestore, verrà avviata al riciclaggio nelle cartiere.

Il Sindaco



Art. 69 Trattamento di valorizzazione previa selezione e pressatura

Con disponibilità del centro di selezione e pressatura:

1. il "flusso della frazione secca", raccolti negli appositi contenitori multimateriali e monomateriali o attraverso l'attivazione di raccolte "porta a porta", verranno selezionati per tipologia di MPS o nell'ambito della stessa frazione merceologica, per caratteristiche di qualità (es. vetri per diversi colori). Il diverso materiale differenziato verrà sottoposto a trattamento di "valorizzazione" consistente nel rendere facilmente manipolabili (pressatura, pellettizzazione etc.) ai fini dello stoccaggio e trasporto, con l'obiettivo di migliori opportunità di piazzamento dei materiali stessi sul mercato.
2. il "flusso della frazione carta" verrà, se economicamente vantaggioso, selezionata per tipologia di carta, e successivamente pressata per facilitarne il trasporto in cartiera.

Art. 70 Destinazione dei "Rifiuti misti"

1. Lo smaltimento dei Rifiuti misti, salvo casi specifici che dovessero presentarsi, verrà fatto direttamente dall'Ente Gestore attraverso propri mezzi e macstranze, previo prescrizione e pressatura qual'ora tale impianto sia stato realizzato, e successivamente inviato in discarica controllata o presso il termodistruttore previsto nell'ATOS5 se realizzato.
2. Qualora tale rifiuto venisse suddiviso in MPS, FORSU ed RDF, come prospettato all' Art. 3, comma 3-3d, allora verrebbe destinata alla digestione anaerobica soltanto la parte non combustibile, mentre l'RDF verrebbe inviato all'impianto di recupero energetico previsto nell'ATOS5 e l' MPS al riciclaggio.

Art. 71 Destinazione rifiuti urbani pericolosi e rifiuti ingombranti

1. Rifiuti Urbani Pericolosi verranno destinati alle piattaforme specializzate, per la loro termodistruzione
2. Rifiuti Urbani Ingombranti ai demolitori c/o aziende di recupero, riciclaggio
3. I quantitativi e tipi di materiali per ciascuna delle destinazioni sopra elencate dovranno essere resi disponibili.

Art. 72 Quadratura

Il totale dei rifiuti relativo alle varie destinazioni (Discarica e tutte le altre), a cui andranno aggiunte le quantità eventualmente stoccate, dovrà sempre coincidere con il totale dei vari tipi di rifiuti raccolti.

Art. 73 Norme integrative circa le "destinazioni" dei Rifiuti

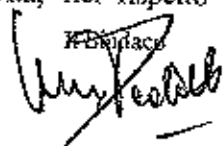
La scelta della "destinazione" avrà sempre presente l'obiettivo del massimo risultato in termini di recupero sia materiale che energetico, e minimo impatto ambientale. Tale concetto e le eventuali iniziative che ne derivano da parte di Amministrazione ed Ente Gestore verrà dettagliato in sede di Capitolato.

Art. 74 Smaltimento finale

1. Lo Smaltimento finale dei Rifiuti di cui al presente Regolamento avverrà a mezzo appositi impianti (Discariche controllate consorziali, termodistruttori etc.) nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

2. La gestione degli impianti di smaltimento è regolamentata da apposito disciplinare che sarà redatto dall'Ente Gestore e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Ente Gestore può servirsi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalle competenti autorità, nel rispetto delle disposizioni generali del D.gs 22/971, e delle eventuali prescrizioni.



specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi, nonché di eventuali disposizioni Regionali in materia.

Art. 75 Accesso agli Impianti di Trasferenza, selezione e smaltimento.

1. L'accesso alla discarica controllata consortile, agli impianti di trasferimento e di selezione, ai fini del conferimento dei rifiuti urbani e dei rispettivi "flussi" di cui all'art. 3, è riservato al personale ed ai mezzi dell'Ente Gestore. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dagli organi dell'Ente Gestore, compatibilmente con le potenzialità del centro:

1a. Mezzi e personale dei servizi tecnologico manutentivi del Comune o di Ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura.

1b. Vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi, che conferiscano i rifiuti per conto di Aziende convenzionate con l'Ente Gestore.

1c. Mezzi di Ditte, Aziende ed Imprese produttrici di rifiuti Speciali che, sulla base delle convenzioni di smaltimento sottoscritte con l'Ente Gestore, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente Rifiuti di produzione propria.

1d. Mezzi di Ditte autorizzate al trasporto Rsu che conferiscono rifiuti prodotti all'interno di Condomini o Consorzi privati per i quali siano stati definiti con l'Ente gestore convenzioni specifiche per la esecuzione del Servizio di Raccolta.

1e. Destinatari di ordinanze finalizzate alla rimozione di rifiuti su aree private aperte all'uso pubblico, o mezzi dell'Amministrazione Comunale o vettori autorizzati che abbiano direttamente provveduto all'asporto di rifiuti abbandonati su aree pubbliche, previa applicazione delle condizioni economiche di consuetudine in danno del soggetto obbligato.

2. E' fatto divieto ai privati Cittadini di conferire in proprio Rifiuti soggetti a raccolta differenziata (sfalci, vetro etc). Essi dovranno appoggiarsi alle Isole Ecologiche.

Titolo VI

Norme e Servizio di Nettezza Urbana

Art. 76 Premessa

Il presente Titolo tratta le Norme di Nettezza urbana dall' Art. 73 all' 81 ed il relativo Servizio dall' Art. 82 al 105. La prima parte è rivolta essenzialmente agli Abitanti ed Utenti del territorio Comunale: la seconda riguarda l' Ente Gestore.

Art. 77 Divieti ed Obblighi degli Utenti di Spazi Pubblici

E' fatto divieto agli Utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. Questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per Rifiuti Urbani Esterni (cestini)-o nei contenitori per Rifiuti Solidi Urbani a seconda della loro natura: misti, vetro, carta, plastica, lattine, Rup.

Art. 78 Cestini portarifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia dell' e aree pubbliche o di pubblico uso, sono installati dal Comune appositi cestini a norma delle disposizioni emanate dall' Ufficio comunale competente (Arredo Urbano).

2. Detti cestini non potranno essere usati per il conferimento dei Rifiuti Urbani Interni.

3. E' inoltre vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 79 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all' ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto o in alternativa stipulare apposita convenzione con l' Ente Gestore.

2. Quanto sopra deve avvenire in conformità alle prescrizioni del Regolamento - Disciplina del Commercio Ambulante - in vigore,

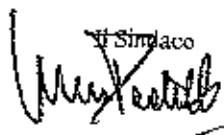
3. Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel Titolo 4 (Conferimento dei Rifiuti) a proposito di Rifiuti Solidi Urbani e, se del caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi

4. Per la raccolta, l' asporto e lo smaltimento di rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dei produttori delle medesime dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con l' Ente Gestore il quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

Art. 80 Aree occupate da Pubblici Esercizi, Spettacoli viaggianti

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell' area occupata, installando anche adeguati contenitori e provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell' apposito servizio.

Il Sindaco



38



Il Segretario comunale

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i Rifiuti Solidi Urbani.

3. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni dei padiglioni.

5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del Servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 81 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza previa diffida all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

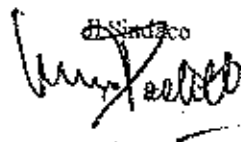
4. Qualora i responsabili non provvedano e l'accumulo dei rifiuti possa essere pregiudizievole per l'ambiente e l'igiene pubblica, il Sindaco emette specifica ordinanza diffidando i soggetti interessati a provvedere alla bonifica.

5. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura dell'Ente Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari dell'area od aree.

6. Ove i Tecnici dell'Asl ravvisino elementi di rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale, l'Ente Gestore è tenuto all'intervento d'urgenza dietro richiesta del Servizio Igiene Pubblica dell'Asl, ferma restando la successiva disposizione confermataria ad opera del Sindaco.

Art. 82 Carico e scarico di merci e materiali e affissioni di manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, ovvero di affissioni di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Il Sindaco




2. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata dall' Ente Gestore, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l' irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Art. 83 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni.

2. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all' eliminazione ed all' asporto di escrementi solidi, oppure condurre l' animale, ove esistano, presso gli appositi spazi allestiti dall' Amministrazione Comunale.

Art. 84 - Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Servizio di Polizia Municipale tenterà di accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l' identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni a suo carico previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento, a raccogliere i rifiuti ed a conferirli nei modi previsti dal Regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti.

3. Trascorso inutilmente tale termine, il Servizio Pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia o di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 85 - Disposizioni diverse

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal Servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Asl competente oppure prescritte dal regolamento comunale di igiene e sanità.

3. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi Cittadino o gruppo di Cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse etc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo etc. su strade, piazze ed aree pubbliche sono tenuti a comunicare all' Ente Gestore con preavviso di almeno 7 giorni, la data di inizio dell' attività ed il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, ed a provvedere direttamente o, attraverso una convenzione con il Servizio alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

5. E' obbligo dei titolari provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all' interno dell' area di pertinenza, ed all' immissione dei rifiuti nei contenitori per Rifiuti Solidi Urbani collocati dall' Azienda su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per Rifiuti Speciali messi a disposizione attraverso la succitata convenzione.

6. Identico comportamento devono tenere i titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, sia per quanto attiene alla comunicazione della data di inizio attività che alle modalità di conferimento dei rifiuti prodotti.

Art. 86 Servizio di Nettezza Urbana

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei Servizi di Nettezza Urbana e pulizia spiagge costituisce precipua competenza del Comune, il quale pertanto:

1 a. Definisce le modalità di espletamento del Servizio in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali, turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio.

1 b. Stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico, igienico-sanitario e di qualità delle prestazioni

2. L'Ente Gestore, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti,

2a. Provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi

2b. Redige una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli Utenti.

3. Il Servizio di Nettezza Urbana viene espletato nel rispetto dei principi generali del Dlgs n.22/97.

Art. 87 Oggetto del Servizio

Il Servizio di nettezza Urbana comprende le seguenti operazioni:

1. Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze
2. Diserbaggi, opere da cantoniere
3. Pulizia, lavaggio aree mercatali
4. Pulizia cortili delle strutture comunali
5. Pulizia giardini, vasche, fontane, monumenti
6. Spazzamento e raccolta ramaglie e fogliame
7. Pulizia area attorno al Cimitero
8. Innaffiamento strade, piazze, vasi, fioriere, aiuole spartitraffico
9. Lavaggio portici, sottopassi
10. Pulizia, disinfezione latrine e vespasiano
11. Disinfestazioni
12. Pulizia griglie, spurgo pozzetti
13. Deaffissione manifesti, cancellazione scritte
14. Pulizia spiagge e coste.
- 14.. Ulteriori prestazioni

Art. 88 Considerazioni di carattere generale

1. I Servizi di Nettezza Urbana, in particolare gli spazzamenti (manuale e meccanizzato) sono differenziati a seconda delle zone cittadine.

2. Le modalità e le frequenze degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia di spiagge e coste, delle rive dei fiumi sono definiti dall'Ente Gestore con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere interventi supplementari. In tali casi verrà applicato apposito tariffario in deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza.

5. Eventuali altre modifiche o integrazioni possono essere definite autonomamente dallo stesso Ente Gestore purché non in contrasto con le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 89 Pulizia Strade, Piazze.

1. Strade e piazze costituiscono il primo insieme di luoghi in cui opera il Servizio di Nettezza Urbana intesa essenzialmente come "spazzamento" sia manuale che meccanizzato. Sono compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico.

2. Rientrano nella categoria i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali.

3. Sono altresì comprese le strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

4. Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti delle aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.

5. Per il Servizio di spazzamento l'Ente Gestore individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

6. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei regolamenti di igiene e di polizia urbana comunali.

Art. 90 Spazzamento manuale

1. Si intende per spazzamento manuale l'intervento realizzato dal netturbino, dotato di mezzo attrezzato per il trasferimento, a motore o manuale, di scopa, pattumiera etc., lungo strade, piazze, viali, vie del concentrico e delle frazioni nell'ambito di una zona di lavoro.

Esso consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno e quindi nel mantenere pulite tutte le aree pubbliche o private ad uso pubblico e le loro adiacenze dai rifiuti di qualsiasi tipo: spazzatura, sabbia, terriccio, detriti, ramaglie, foglie, erbacce, carogne di animali, escrementi, carta, involucri, sacchetti, materiali vari intorno ai contenitori.

2. Si intendono quali aree e spazi da mantenere puliti tutti quelli soggetti a pubblico transito, compresi marciapiedi, passaggi pedonali, portici nonché aiuole, aree verdi, spartitraffico, vasi, fioriere, rive etc.

Art. 91 Spazzamento meccanizzato

1. Sull'intera rete delle strade, viali, vie e piazze cittadine che consentano l'intervento dei mezzi speciali utilizzati, sia sotto il profilo dell'incidenza sul traffico, sia sotto il profilo della tipologia della pavimentazione stradale, dovrà essere realizzato un servizio di spazzamento stradale a mezzo delle apposite spazzatrici.

2. Lo spazzamento meccanizzato dovrà essere realizzato avendo particolare riguardo a non procurare lesioni nella pavimentazione.

3. Particolare cura dovrà essere posta nel caso di strade cubettate per evitare che venga aspirata, insieme con la polvere, la sabbia che si trova in mezzo ai cubetti con la funzione di mantenerli saldi.

Art. 92 - Cestini portarifiuti

1. Costituisce principio di riferimento nell'impostazione del servizio di Nettezza Urbana, il prevenire la formazione dello sporco sul suolo, mediante l'approntamento di un ampio numero di punti dotati di apposito cestino nel quale l'utente possa facilmente liberarsi dei rifiuti al momento del loro formarsi.

2. Il Comune manterrà a disposizione del servizio i cestini e cestoni porta-rifiuti di sua proprietà già collocati, riservandosi di incrementarne il numero sia nelle zone in cui già esistono, sia dotando degli stessi cestini le zone che ancora non ne sono provviste.

Art. 93 - Diserbaggi, opere da cantoniere

1. Qualora lungo i margini stradali, le coste, nelle cunette, sui marciapiedi, lungo le aiuole si dovesse riscontrare la crescita di erbe infestanti, l'Ente Gestore dovrà provvedere al loro taglio regolare nonché alla loro rimozione per estirpazione ed al diserbo mediante l'uso di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al riguardo, evitando, con l'adozione autonoma di tutte le necessarie misure, di creare nocuo o danno a persone, animali, cose.

2. Nelle zone di spazzamento periferiche, dovrà essere espletato, in aggiunta al servizio di spazzamento manuale uno specifico servizio da cantoniere.

Art. 94 Pulizia, lavaggio aree mercatali

Le aree a mercato dell'intero Comune e le zone strettamente limitrofe devono essere riportate, al termine dei mercati, alle condizioni iniziali, evitando il formarsi di polvere, eliminando successivamente gli eventuali liquami presenti tramite lavaggio a lama d'acqua radente con additivazione di disinfettante autorizzato.

Art. 95 Pulizia Strutture Comunali

1. Dev'essere curata la pulizia di tutti i giardini pubblici e le aree verdi della Città compresi parchi gioco, parchi extraurbani con pronta eliminazione di qualsivoglia materiale, cartacce, involucri etc - che deturpino l'ambiente.

2. Si provvederà inoltre alla pulizia delle vasche e fontane pubbliche ovunque presenti sul territorio comunale, evitando che si formino ed accumulino materiali capaci di ostacolare lo scarico delle acque.

Art. 96 Spazzamento e raccolta ramaglie e fogliame

Dalle vie, strade, piazze e suolo pubblico in genere, dovranno essere spazzate e raccolte fogliame e ramaglie con conseguente trasporto in discarica o impianto di compostaggio.

In particolare dovranno essere effettuati gli immediati interventi necessari per evitare otturazioni e garantire lo scolo delle acque attraverso le feritoie delle griglie e caditoie stradali, ogni qualvolta la situazione lo richieda.

Art. 97 Pulizia area attorno al Cimitero

Dovrà essere curata una costante pulizia delle aree esterne al Cimitero da considerarsi a tutti gli effetti zone per le quali effettuare il servizio di Nettezza Urbana.

Art. 98 Innaffiamento strade e piazze, vasi, fioriere, aiuole spartitraffico.

1. Il servizio di innaffiamento, finalizzato all'abbattimento della polvere presente sul sedime stradale, verrà realizzato durante il periodo estivo con frequenza settimanale nei mesi di giugno, luglio, agosto sulle strade, viali, vie e piazze del centro Città a maggior traffico veicolare.

2. Verranno altresì innaffiate, con la stessa frequenza, le aiuole ed aiuole spartitraffico, piante coltivate, vasi e fioriere facenti parte dell'arredo urbano.

3. avranno altresì innaffiate le aree mercatali con frequenza corrispondente all'attività dei singoli mercati, nei mesi da giugno ad agosto e settimanalmente nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre.

Art. 99 Lavaggi

Per il servizio di lavaggio stradale l'Ente Gestore, di concerto con l'Amministrazione, definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, limitandone la esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari utilizzazioni del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

Art. 100 Pulizia, disinfezione latrine e vespasiano

Su tutti i vespasiano, orinatori, latrine, gabinetti e toilettes pubblici presenti nella città, nonché sui muri abitualmente utilizzati in modo abusivo, dovrà essere effettuato un particolare intervento igienico sanitario. L'intervento consiste in operazioni diverse di scrostatura, disotturazione, lavaggio, disinfezione sia dei locali sia degli scarichi. Una disinfezione particolare verrà operata con specifica attrezzatura mobile utilizzando appositi prodotti chimici preventivamente autorizzati da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 101 Disinfestazioni

Interventi di disinfestazione potranno rendersi necessari, in alcune zone della città, durante alcuni periodi dell'anno, particolarmente molestate da insetti: moscerini, pidocchi, scarafaggi etc.

Altri interventi saranno relativi alla derattizzazione.

Art. 102 Spurgo pozzetti

1. Le griglie, caditoie, tombini, pozzetti stradali dell'intero territorio comunale dovranno essere tenuti puliti e sgombri da qualsivoglia rifiuto, detrito od ostacolo in genere, in modo da favorire il normale deflusso delle acque piovane.

2. La pulizia straordinaria, con il lavaggio e lo svuotamento completo e l'eliminazione dei detriti dovrà essere svolta una volta all'anno utilizzando un apposito mezzo "cspurgo pozzi"

Art. 103 Deaffissioni di manifesti e cancellazione scritte

La rimozione dei manifesti affissi in luogo non-consentito e la cancellazione di scritte dovrà essere realizzata con immediatezza su tutto il territorio comunale. Ciò avverrà a seguito di specifica verifica del caso e conseguente richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 104 Servizio pulizia per fiere e manifestazioni

Dovranno essere disponibili tutti i necessari contenitori ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l'immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate.

Art. 105 Aree di sosta per i nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme, previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza del Sindaco per regolare questo servizio di smaltimento.

Art. 106 Servizio antigelo e Servizio Neve

1. Il servizio antigelo consiste:

- 1.a. Spandimento di sabbia e/o sale o comunque criodratriche, ovunque il suolo (strade, marciapiedi e piazze), anche in assenza di nevicata si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio
- 1.b. Disotturazione dei pozzetti gelati

2. Spartimento della neve

- 2a. Lo spartimento della neve sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade in modo da garantire il transito comodo, attenendosi comunque alle indicazioni dell' Ufficio tecnico comunale.

3. Altri particolari verranno indicati nel Capitolato

Art. 107 Smaltimento dei "Rifiuti esterni"

Lo smaltimento dei "Rifiuti esterni" provenienti dalle operazioni di nettezza urbana, salvo casi specifici che dovessero presentarsi, verrà fatto direttamente dall' Ente Gestore attraverso propri mezzi e macstranze seguendo il "flusso" dei rifiuti misti.

I quantitativi di Rifiuti Esterni raccolti verranno registrati come già per i rimanenti Rifiuti, e le registrazioni rese disponibili.

Sindaco
Am. P. 10/10/10

45
F

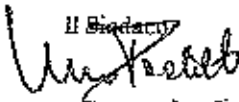
Il Segretario comunale

TITOLO VIII

Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Art. 108. Istituzione della tariffa

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dall'Ente Gestore mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. La tariffa è determinata dall'Ente Gestore, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente regolamento.
8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
La tariffa è riscossa dall'Ente gestore del servizio.
10. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
11. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
12. In via sperimentale l'Ente Gestore può attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
13. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.



TITOLO IX

Sanzioni

109 Abbandono di rifiuti

1. Chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 47, comma 1, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 10, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 11, comma 3, e 21, comma 1, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

Art. 110 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs n. 22/97 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs n. 22/97.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 11, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Art. 111 Altre sanzioni

Ad integrazione di quanto non previsto dagli art. 109, 110 si rimanda al sistema sanzionatorio del D.Lgs n.22/97 e alle norme di settore.

Il presente regolamento è formato da n. 9 Titoli e n. 111 articoli

Il presente Regolamento e' stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. adottato nella seduta del

IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

I - Pubblicato all' Albo Pretorio del Comune dal al

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

II - Pubblicato all' Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici) consecutivi decorrenti dal al, senza reclami od opposizioni.

Visto per l'esecuzione.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ENTRATO IN VIGORE IL

Il presente regolamento viene trasmesso al responsabile dell'area relativa e, se richiesto, agli Organi superiori competenti.

.....li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco
[Firma]

48
[Firma]

Il Segretario comunale